

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto LUCA FEDERICI

in qualità di legale rappresentante del COMITATO AMBIENTE E SALUTE TUSCIA C.F. **90149630569**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: ID: 5419 *Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Toscana (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Toscana (VT) e Arlena di Castro (VT)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: **AREA IMPIANTO EOLICO NON IDONEA EX art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199 del 2021 e s.m.i e Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro: **IMPATTO VISIVO, CUMULABILITA' degli IMPIANTI e NOTEVOLE INTERVISIBILITA'.**

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Premessa

Dal punto di vista procedurale, si osserva che:

In data 09/05/2023 l'Autorità Competente pubblica un documento (codice elaborato MASE-2023-0069441) intitolato "AVVISO AL PUBBLICO - PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI AVVIO NUOVA CONSULTAZIONE" con riferimento all'art.24 comma 5 del D.Lgs.152/2006, avviando la terza presentazione di osservazioni da parte del Pubblico, a seguito di un'ulteriore documentazione integrativa richiesta alla Società proponente WPD San Giuliano S.r.l. in data 30.03.2022.

Si nota che già in data in data 30.07.2021 (prot. m.amte.MATTM REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0083896.30-07-2021) l'Autorità Competente aveva già effettuato una richiesta di integrazione documentale e la Società WPD San Giuliano S.r.l. ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica in data 27.08.2021 tutte le integrazioni richieste.

Quindi l'Autorità Competente il 30.03.2022 ha avviato questa nuova consultazione dopo una seconda richiesta di integrazioni.

L'art.24 del Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006 (come modificato prima dall'art.13 del Decreto Legislativo n.104 del 16.06.2017 e poi dall'art.21 del Decreto Legislativo n.77/2021 In vigore dal 31 luglio 2021), citato nel secondo Avviso del 30.03.2022, al comma 4 recita testualmente :

"4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi

per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati."

Dal punto di vista sostanziale, si evidenzia che:

da un'analisi delle varie normative vigenti emerge che le zone dove sono previste le ubicazioni dei 14 aerogeneratori del progetto eolico denominato "PARCO EOLICO TUSCANIA" sono aree non idonee al loro insediamento come viene illustrato nelle OSSERVAZIONI che seguono.

OSSERVAZIONI:

- 1) AREA dell'IMPIANTO EOLICO NON IDONEA ai sensi dell'art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199/2021 e s.m.i.

Il Decreto legislativo n.199 del 08/11/2021 tra le sue finalità "ha l'obiettivo di accelerare il

percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili”. Tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

L'art. 20 del D.Lgs n.199/2021 infatti stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

Il comma 3 dello stesso decreto poi stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee che tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi...”. Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di “misure di salvaguardia” in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs 199/2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle “... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici.

Alla luce del “vincolo sul patrimonio paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e sui beni culturali” (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) imposto dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 191/2021 e s.m.i si evince che, ad oggi, le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei quattordici aereogeneratori dell'impianto eolico denominato “PARCO EOLICO TUSCANIA” non sono idonee perché ricadono tutte all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali e Paesaggistici tutelati dalla Parte seconda del Codice 42/2004 e dall'art. 136 dello stesso.

Nello specifico dei Beni Culturali tutelati in quanto compresi nella fascia di rispetto dei tre

chilometri anche con provvedimenti ad hoc dall'amministrazione competente si citano alcuni:

Siti archeologici": nell'estratto della mappa delle Tavole A e B del PTPR prodotte dall'impresa e presenti nella documentazione del box dedicato al Progetto citato sono evidenziati numerose aree archeologiche e anche dei beni archeologici tipizzati che ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km ex art 20 co.8 lettera c quater del D.Lgs n.199 del 2021. Quindi gli aereogeneratori dell'impianto che dovrebbero essere installati nel territorio dei Comuni citati ricadono tutte all'interno della fascia di rispetto dei Beni culturali e paesaggistici previsti dall'art. 20 com. 8 del D. Lgs 199/2021 come modificato dal D.L 13/2023 convertito nella Legge n. 41 del 21.04. 2023.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 20 del D. lgs 191/2021 e s.m.i. la procedura per stabilire l'idoneità dell'area ad ospitare l'impianto denominato "Impianto eolico Toscana" dovrebbe avere esito negativo considerato il contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale e ambientale la cui tutela è materia di competenza esclusiva dello Stato come stabilisce l'art. 117 lettera s) della Costituzione Italiana "Tutela dell'Ambiente, dell'Ecosistema e dei Beni Culturali".

A riguardo, si evidenzia che la legge che ha convertito il D.L n.13 del 2023 nonostante abbia esentato diversi tipi di impianti di Fonti di Energia Rinnovabile comprendendo anche alcune tipologie di quelli eolici ha comunque voluto ribadire la tutela delle aree di pregio culturale e paesaggistico tutelate dall'art.20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs n. 199 del 2021. Tra le tipologie di progetti esentati dalla VIA non troviamo quella del progetto di cui all'oggetto. Le Condizioni per l'esenzione dalla VIA sono legate alla fatto che questi progetti ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'art. 20 com.8 del D.Lgs. n. 199/2021 ed inoltre che dette aree siano contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS.

Da quanto emerso nell'analisi delle normative citate e dall'ubicazione dei 14 aerogeneratori non sembra che queste ricadano nelle aree idonee di cui all'art. 20 del d.Lgs n. 199/2021. Anzi al contrario appare chiaro che ricadano nei vincoli imposti dalla lettera c quater dell'art. 20 com. 8 citato. In relazione alle aree idonee, si ricorda, che ai sensi del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, le superfici e le aree idonee saranno individuate con leggi regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti

attuativi adottati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In estrema sintesi e soprattutto alla luce delle normative citate e innovate giorni fa (conversione del D.L n. 13 del 2023 nella Legge n. 41 del 21 aprile 2023) si può ribadire che tutte le 14 pale ricadano in AREE NON IDONEE in quanto sarebbero installate nelle fasce di rispetto di 3 km dai Beni Culturali tutelati ex D.lgs n. 42/2004 come previsto dall'art.20 com. 8 lettera c quater del D.Lgs n. 199/2021 e s.m.i.

2) OSSERVAZIONE: AREA NON IDONEA ai sensi del D.M Sviluppo economico del 10/09/2010.

Il Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” ha previsto al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs387/2003 che “in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”. In seguito a questa disposizione è stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10/09/2010 che rappresenta appunto le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili...”.

Il D.M 10/09/2010 ha anche previsto con il combinato disposto dalla Parte III punto 14.9 lettera c) e dall'Allegato IV che “si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2; Questi “ambiti distanziali” si calcolano moltiplicando per 50 volte l'altezza fuori terra dell'aereogeneratore. Nel caso del progetto denominato “ Parco Eolico Tuscania” considerato che l'altezza massima da terra di ogni singolo aerogeneratore è di circa 250 metri significa che l'ambito distanziale si estende circolarmente intorno ad esso con un

raggio di 12.500 metri (250x50 m.) quindi per 12,5 km. In questa fascia delle aree contermini ricadono molti Beni culturali, archeologici, paesaggistici, naturalistici tutelati da normative internazionali, nazionali e regionali ma in primis dal Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali ed il Biodistretto del Lago di Bolsena e il Biodistretto “Colli Etruschi” (Toscana e Montalto).

Il D.M del 2010 citato, nell’Allegato IV dedica il paragrafo 3 che affronta gli impatti visivi e quelli sui Beni Culturali, Paesaggistici, Naturalistici e Culturali, Collettivi ex D.Lgs 42/2004 artt. 10, 142 e 136, L.394/91, D.P.R. 357/97 e s.m.i, L.R 29/97 e L.R 24/1998. La valutazione dell’impatto visivo dovrà essere effettuata tenendo conto “degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio... ” . Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti”.

Inoltre, Il DM citato, nella Parte IV “INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO” al punto 16.1 nello stabilire i requisiti per la valutazione positiva dei progetti nel procedimento di VIA parla di individuazione delle aree idonee per l’insediamento degli impianti tenendo conto di aree degradate da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati. Altro requisito previsto è la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali per l’armonizzazione e il migliore inserimento degli impianti nel contesto storico, naturale e paesaggistico. Il Punto 17.1 invece definisce le aree non idonee: “17.1”...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”. Si evidenzia che le aree contermini al “ Parco Eolico Toscana” sono tutelate da diverse leggi e da diversi vincoli e si trovano sia a ridosso dello stesso, sia in aree intermedie e vaste come verrà illustrato di seguito.

Nell'Allegato 3 alla lettera f) del D.M. suddetto vengono definiti i Criteri per l'individuazione delle Aree Non Idonee da parte delle Regioni. "Le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sono quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate". Se è vero che le localizzazioni dei 14 aerogeneratori sono previste in zone che non hanno particolari vincoli ambientali o culturali sebbene la compatibilità degli impianti FER anche in queste aree abbia delle limitazioni, è altrettanto vero che però nelle "aree contermini" vanno ad impattare, come già detto, con zone tutelate con vincoli paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali e archeologici anche a distanze molto ravvicinate e ben all'interno dei 12,5 chilometri suddetti. E non da ultimo impattano con le produzioni agricole di qualità come testimonia anche la presenza del Biodistretto Lago di Bolsena, la produzione di olio DOP Canino e il Biodistretto "Colli Etruschi". Passando in rassegna la casistica delle aree non idonee previste dalla lettera f) dell'Allegato 3 ne troviamo molte distribuite sul territorio interessato dagli insediamenti dei 14 aerogeneratori dell'impianto più volte citato. Andando per ordine con le tipologie previste dalla lettera f) citata:

- a) è in itinere la candidatura Unesco a Geoparco Alta Tuscia per il riconoscimento come patrimonio naturale e paesaggio culturale, nonché la candidatura del Geoparco della Tuscia all'iscrizione nella Rete Europea dei geoparchi.
- b) In questo elenco rientrano anche tutti i beni citati per la fascia di rispetto dei tre chilometri di cui all'art. 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs 199/2021. Ricordiamo soltanto i Centri Storici di Canino, Tuscania, Arlena di Castro, Valentano, Piansano, Cellere, Marta, Capodimonte ecc. Questi paesi in passato, avendo fatto parte del Ducato di Castro dominato dalla famiglia Farnese, hanno tutti le relative "Rocche" tutelate ai sensi della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del Codice così come "Conca del Lago di Bolsena con D.M. 22.05.1985. Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004.
- c) La Riserva Naturale Regionale di Tuscania.
- d) I siti della Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE. Le ZSC (Zone di Speciale Conservazione ex SIC) quali: IT6010020 Fiume Marta (alto corso); IT6010007 Lago di Bolsena. Le ZPS (Zone di Protezione Speciale) alla Direttiva 79/409/CEE.

- e) le Important Bird Areas (I.B.A.) come il Lago di Bolsena CODICE IBA 099, area di importanza internazionale per la protezione degli uccelli selvatici.
- f) Il Biodistretto Lago di Bolsena e il Biodistretto “ Colli Etruschi” (Toscana e Montalto di Castro) le produzioni agricole di qualità “Olio DOP Canino” . (BDLB). In relazione agli impianti eolici ricadenti nei territori appartenenti ai Biodistretti come istituiti ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11/2019 il documento considera tali aree come Potenzialmente Non Compatibili e la cui valutazione deve essere effettuata in coerenza con il Piano del Biodistretto. Il Piano del Biodistretto per quanto concerne le FER recita : “Sviluppo delle energie rinnovabili nel Biodistretto ed azioni di adattamento e mitigazione rispetto al cambiamento climatico: studi di fattibilità inerenti alle “comunità energetiche”; formazione e divulgazione su risparmio ed efficientamento energetico; proattività delle amministrazioni per la pianificazione del potenziale fotovoltaico su aree impermeabilizzate urbane e industriali (parcheggi, tetti, capannoni), del micro- e mini-eolico a terra;... valutazione e supporto al riguardo del trasferimento progettuale dei grandi impianti eolici in aree off-shore”
- g) Le zone individuate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre a quelli già citati sopra per altri pregi naturalistici:
- h) Fiumi Marta e suo alto corso come ZSC IT 6010020 e diversi Fossi tutelati ex art 142 com 1 lettera c).
- i) I boschi presenti in maniera numerosa diffusa su tutto il territorio contermini agli aereogeneratori ed anche nella fascia di rispetto dei tre chilometri.
- j) terreni di Uso Civico presenti in maniera numerosa sul territorio contermini di Arlena di Castro e di Toscana ex art 142 com. 1 lettera h);
- k) Le zone umide come il Lago di Bolsena ex art 142 com. 1 lettera i);
- l) Le zone di interesse archeologico nei Comuni di Toscana, Canino, Tessennano e Arlena di Castro tutelate ex D. Lgs 42/2004;
- m) aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali: tra le aree della Rete ecologica Natura 2000 presenti nelle aree contermini dei 12,5 km.

3) OSSERVAZIONE: IMPATTI VISIVI, PAESAGGISTICI nel BACINO VISIVO ad alta

INTERVISIBILITA' e CUMULABILITA' degli IMPIANTI EOLICI nelle Aree contermini e su area intermedia e vasta. (ex D.M del 10.09.2010)

Il D.M del 2010 citato dedica nell'Allegato IV, il paragrafo 3 come già detto, dove analizza la valutazione dell'impatto visivo che dovrà essere effettuata con una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, ...". Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti".

Da questa disposizione viene con sé che il progetto eolico citato deve essere valutato nel contesto territoriale, paesaggistico, naturalistico e alla luce della compresenza degli altri impianti eolici già presenti e che potrebbero essere realizzati in considerazione dei progetti in istruttoria al MASE e alla Regione Lazio. Si evidenzia, infatti, che a livello di scala vasta e scala intermedia comprensive dei territori dei Comuni di Tuscania, Piansano, Arlena di Castro, Tessennano e Cellere che vedono degli impianti eolici già realizzati e Montefiascone, Viterbo, Celleno, Bagnoregio, Valentano, Ischia di Castro, Farnese, Onano, Acquapendente, Tarquinia e Montalto e anche i nuovi impianti di Arlena di Castro, Cellere e Tuscania ancora da realizzare si avrebbe un effetto percettivo paragonabile per negatività, fatte le dovute differenze, all'"urban sprawl". In questo caso, tale effetto può derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione" degli aerogeneratori che produrrebbero "l'effetto foresta d'acciaio".

In un territorio ad alta intervisibilità come quello citato come testimoniano i numerosi punti di avvistamento da cui è possibile anche a trenta chilometri di distanza vedere il mar Tirreno tra Montalto, Tarquinia e Civitavecchia. Dai tratti della superstrada Orte – Civitavecchia e in particolare da quelli del tratto Vetralla -Viterbo così come da quelli della strada regionale Cassia nel tratto Montefiascone – Bolsena sono visibilissimi gli impianti di Piansano e di Cellere, Arlena di Castro, Tessennano e Tuscania che si trovano anche a decine di chilometri di distanza. A questo elenco già numeroso di aerogeneratori si

aggiungerà l'impatto dei 14 aerogeneratori del "Parco eolico Toscana" (14 aerogeneratori alti 250 metri), 7 nuovi Aerogeneratori previsti per Arlena di Castro , 7 previsti per il progetto " Vallerosa" di Farnese-Valentano, aerogeneratori alti 200 metri), quelli dei due progetti su Ischia di Castro e Cellere che vedono la proposta di installazione di 10 aerogeneratori alti 220 metri ed i 10 aerogeneratori di Cellere e Valentano alti 200 metri, 13 Aerogeneratori a Montefiascone – Viterbo-Celleno, 8 Aerogeneratori a Tarquinia-Tuscania che si cumulerebbero a quelli già insediati essendo nello stesso bacino visivo con effetto negativo sul paesaggio con tutte le conseguenze note.

Attualmente dai numerosi tratti di strada già menzionati, tra Viterbo -Vetralla e Montefiascone- Bolsena, è già possibile vedere la modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati e quindi divengono inefficaci eventuali interventi di mitigazione finalizzati al mascheramento delle torri, dei rotori e delle pale.

L'effetto cumulativo delle numerose pale, senza escludere gli impatti alla scala di dettaglio si riverbererebbero inevitabilmente e inesorabilmente sull'area vasta citata trasformando il millenario paesaggio rurale e naturalistico in paesaggio industriale cambiando per i prossimi 20 anni e probabilmente per molti di più, la natura e l'essenza stessa della sua identità storico culturale.

A quel punto la distruzione dello storico paesaggio rurale e naturale della Tuscia meridionale sarà completata per sempre per lasciare il posto ad un paesaggio industriale da sempre estraneo all'identità culturale di questa parte di territorio e delle comunità che lo vivono.

Quindi alla luce di quanto esposto il " Parco Eolico Toscana" si dovrebbe insediare in un contesto storico, naturalistico, paesaggistico, archeologico, culturale e di produzioni agricole biologiche dove gli elementi di compatibilità sono praticamente assenti.

4) PNIEC e PROVINCIA di VITERBO: RAGGIUNTA la QUOTA di PRODUZIONE di ENERGIA da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) per il 2030 e 2050

Il PNIEC (Piano Nazionale Integrazione Energia e Clima, Dicembre 2019) sostiene che rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi (energetici da fonti

rinnovabili) al 2030. Ma per raggiungerlo prevede la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale.” Per l’eolico prevede “l’opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering dell’eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità di siti già conosciuti e utilizzati, consentirà anche di limitare l’impatto sul consumo del suolo.”

Il PNIEC prevede poi il coinvolgimento delle comunità locali considerato che” l’entità degli obiettivi sulle rinnovabili...comporta l’esigenza di significative superfici da adibire a tali impianti. Da ciò consegue l’esigenza di un forte coinvolgimento dei territori, sfruttando, ad esempio, il dibattito pubblico, peraltro già introdotto per grandi investimenti, anche energetici.” Poi parla del compito affidato alle Regioni di individuare le aree idonee e non idonee.

Il PNIEC ha anche stabilito degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili FER da raggiungere, obiettivi che la Provincia di Viterbo ha già ampiamente superato e raggiunto i picchi di produzione previsti per il 2030 per il fotovoltaico e per l’eolico per il 2050. Si segnala che recentemente delle società partecipate dalla Stato italiano quali l’Eni e la Cassa Depositi e Prestiti hanno raggiunto un accordo con un importante Fondo di investimento danese per la realizzazione di un impianto eolico off-shore con potenza di 540 MW, al largo delle costa settentrionale del Lazio (Civitavecchia) per la produzione entro il 2031 di Il territorio viterbese ha già contribuito ampiamente per la sua “quota parte”.

Il PNIEC naturalmente è stato recepito dalla Regione Lazio individuando le aree idonee con il Piano Energetico regionale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2022, n. 390 “Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 - Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss. mm. ii. - e che premettendo ciò che verrà detto nella prossima osservazione si può affermare che la nostra zona non è idonea per le diffuse incompatibilità con l’insediamento di impianti di produzione di energia rinnovabile in particolare con quelli di tipo eolico industriali come il “Parco Eolico Tuscania ” grazie all’alto valore naturalistico e paesaggistico e per i beni tutelati a livello culturale, archeologico, naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio.

5) Il PRIEC della REGIONE LAZIO (D.G.R n 390 del 2022) e le incompatibilità con l'impianto "PARCO EOLICO TUSCANIA". Impianto ad alto impatto visivo e di consumo di suolo e presenta delle incompatibilità con vari sistemi di paesaggio presenti nella zona e in particolare con il paesaggio naturale e con il paesaggio di alto valore agrario.

6) Si evidenzia inoltre che la Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030. Infatti ha "RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0";

Continua sostenendo che : "CONSIDERATO pertanto che gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 declinati nel PER Lazio di cui sopra sono stati conseguiti applicando criteri localizzativi che hanno consentito, in una valutazione analitica in seno ai procedimenti disciplinati dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, di mitigare possibili effetti negativi garantendo un corretto equilibrio tra la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

Delibera tra le altre cose " di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione".

Quindi anche la Regione come Ente preposto dalla normativa nazionale a legiferare sulle aree idonee e non idonee si è espressa riguardo al fatto che la provincia di Viterbo abbia assolto ai doveri sanciti dal PNIEC e anche in ambito regionale visto che la Provincia ospita il più alto numero di impianti FER tra tutte le province del Lazio.

7) SITI NATURA 2000 e POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI dei 14 AEROGENERATORI: RICHIESTA VALUTAZIONE di INCIDENZA (VINCA)

Se è vero che le aree in cui dovrebbero essere insediati i 14 aerogeneratori non ricadono

all'interno dei siti della Rete Natura 2000, è altrettanto vero però che nelle aree intermedia e vasta nelle quali è previsto il progetto "Parco Eolico Tuscania" sono presenti Zone di Protezione Speciale (ZPS) di una certa importanza nazionale e internazionale come il Lago di Bolsena e il Comprensorio Tolfetano- Cerite-Manziate IT6030005, riconosciute anche come IBA. La seconda ZPS citata, con i suoi 69.000 ettari è anche la più grande della Regione Lazio. A queste due si aggiunge anche la ZPS denominata "Monte Romano" IT6010021. Oltre a queste ZPS nelle aree interessate dal progetto eolico si trovano anche delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) come il Fiume Marta (Alto Corso) IT6010020 , la Sughereta di Tuscania IT6010036 nonché i territori delle ZPS citate tenendo conto qualche variazione di confine. A testimonianza del pregio naturalistico di tutto il territorio in cui ricadrebbe il progetto eolico citato, la Riserva Naturale Regionale Tuscania.

Alle luce delle emergenze naturalistiche appena richiamate riteniamo doveroso che venga effettuata un'attenta e rigorosa valutazione di incidenza dalla Regione Lazio per la potenziale posizione dei 14 aerogeneratori che potrebbero avere delle incidenze negative significative sull'avifauna in generale e in particolare sulle diverse specie di rapaci diurni presenti nell'area intermedia e vasta che comprendono la ZPS Lago di Bolsena, la ZSC Fiume Marta vero e proprio " corridoio ecologico" che la unisce alla ZPS Monte Romano che a sua volta si trova a soli 3-4 chilometri dal Comprensorio Tolfetano – Cerite- Manziate.

In estrema sintesi, alla luce delle incongruenze procedurali ex art. 24 co. 4 del Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006, degli impatti sui BENI del patrimonio culturale presente nelle fasce di rispetto dei 3 km ai sensi dell'art.20 co. 8 lettera c quater del D.Lgs n. 199/2021 e s.m.i e ai sensi del D.M dello Sviluppo economico del 10.09.2010 (AREE CONTERMINI) nonché le incidenze negative sulla fauna selvatica in particolare sull'avifauna e la chiropterofauna si chiede che venga espresso parere negativo nella Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Sottoscritto FEDERICI LUCA, sopra meglio individuato, dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data Ischia di Castro 23/05/2023

Il/La dichiarante
(Firma)
Luca Flori